



Decreto Dirigenziale n. 263 del 29/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N° 152/06 - ART. 208 E D.G.R. N° 386/2016 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AL D.D. N. 316 DEL 22.12.2014 E SUCCESSIVO D.D. N. 75 DEL 12.03.2015. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'MPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO ED ALLA PRODUZIONE DI CDR (RIFIUTI ORGANICI, ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI, RIFIUTI PLASTICI, LEGNO, CARTA, CASCAMI TESSILI), UBICATO NEL COMUNE DI ANGRI, VIA S. MARIA, AREA P.I.P. SS 18, DELLA DITTA E.S.A. SRL ECO SERVICES

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta E.S.A. SRL Eco Services Agro, con sede legale nel Comune di Angri, Via Brigadiere D'Anna n. 100, per l'impianto ubicato Comune di Angri, Via S. Maria, area P.I.P. SS 18 n è titolare:

- del D.D. n. 316 del 22.12.2014, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero ed alla produzione di CDR (rifiuti organici, rottami ferrosi e non ferrosi, rifiuti plastici, legno, carta, cascami tessili);
- delle modifiche non sostanziali D.D. n. 75 del 12.03.2015 e D.D. n. 171 del 23.07.2015;

- che in data 18.07.2018, prot. 465272, il legale rappresentante della ditta E.S.A. SRL Eco Services Agro, sig.ra Pagano Barbara nata a Pagani il 25.02.1982, ha presentato istanza di modifica non sostanziale, consistente nell'inclusione, ai provvedimenti autorizzativi di cui sopra, dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche di piazzale, previo trattamento di depurazione in apposito impianto, nonché quelle derivanti dai servizi igienici;

- che con nota del 25.09.2018, prot. 600293, la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha chiesto, all'Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano, il parere di competenza in merito all'istanza della E.S.A. SRL Eco Services Agro, assegnando il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta;

PRESO ATTO che nel termine assegnato nulla di ostativo è pervenuto dall'Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano per lo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'impianto di che trattasi;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, poter procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la D.G.R.C. n. 386/2016;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la modifica non sostanziale alla ditta **E.S.A. SRL Eco Services Agro**, legale rappresentante sig.ra Pagano Barbara nata a Pagani il 25.02.1982, per inclusione, ai provvedimenti autorizzativi in premessa citati, dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Angri delle acque reflue meteoriche di piazzale, previo trattamento di depurazione, nonché quelle derivanti dai servizi igienici dello stabilimento ubicato nel Comune di Angri, Via S. Maria, area P.I.P. SS 18, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;

3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D. Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di

- manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/06;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

CONFERMARE integralmente le condizioni e prescrizioni di cui al D.D. n.316 del 22.12.2014 e successivi D.D. n. 75 del 12.03.2015 e D.D. n. 171 del 23.07.2015, ivi compresa la durata dell'autorizzazione fino al 12/01/2019.

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione non esonera la ditta E.S.A. SRL Eco Services Agro dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e per l'esercizio dell'attività in parola;

FARE OBBLIGO alla ditta di custodire il presente provvedimento, in uno con i D.D. n. 316/14, D.d. n. 75/2015 e D.D. n. 171/2015, da esibire per le attività di controllo.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto a mezzo pec alla ditta E.S.A. SRL Eco Services Agro.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Angri, all'Amministrazione Provinciale di Salerno,

all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli